Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 9 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **640.**

Dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « San Gennaro », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 4 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « San Gennaro » di Napoli è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della legge citata n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 7 gennaio 1923;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il gruppo degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « San Gennaro », con sede in Napoli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 gennaio 1923.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **641.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Mirano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 21 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio

provinciale di sanità, l'ospedale civile di Mirano è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Mirano (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Mirano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 gennaio 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 642.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'economia antica;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
Archeologia medioevale;
Istituzioni medioevali;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca;
Filologia italiana;
Storia dell'arte orientale;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia e critica del cinema;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte islamica.

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia morale;
Antropologia culturale;
Storia delle religioni;
Storia della pedagogia;
Logica.

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia è aggiunto quello di:

Geografia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970, n. 643.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di architettura tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna alla cattedra di urbanistica dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle Università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il verbale della facoltà di ingegneria della Università di Bologna, in data 24 aprile 1970, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di architettura tecnica della predetta facoltà alla cattedra di urbanistica dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 15 maggio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visto il verbale, in data 11 marzo 1970, con il quale il consiglio di facoltà dell'Istituto universitario di architettura di Venezia ha espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di architettura tecnica della facoltà di ingegneria della Università di Bologna, è trasferito alla cattedra di urbanistica dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Alba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Alba » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Barbera d'Alba » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1968, numero 323;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Barbera d'Alba ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Nei primi cinque anni di applicazione dell'unito disciplinare di produzione, il periodo di invecchiamento obbligatorio, previsto dall'art. 5 del disciplinare medesimo, è ridotto ad un solo anno e può essere effettuato anche non in botti di legno.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono « Barbera d'Alba » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Al vino « Barbera d'Alba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 328

Disciplinare di produzione per il vino « Barbera d'Alba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di:

Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello di Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba; ed in parte i territori dei comuni di:

Baldissero, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d'Alba, Montalto Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata:

da Rocca Tagliata (quota 367) la linea di delimitazione segue il confine interprovinciale Asti-Cuneo fino al bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29). La delimitazione coincide con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335 casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a quota 336. Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione ad ovest di Baldissero passa per le quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Traversa detto confine e in linea retta, toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo

la strada, fino al confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220. Segue il canale Pertusata e per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202), per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro.

Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di Monchiero. Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385). Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.

Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende, attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla confluenza del Bormida con l'Uzzone.

Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione della provincia di Asti.

Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti, verso nord, fino a Rocca Tagliata (quota 327).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei e calcareo-silicei. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle semi-pianeggianti o pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Barbera d'Alba » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Barbera d'Alba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine « controllata » il vino « Barbera d'Alba » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui uno in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termine dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

E' consentita, nella misura massima del 15 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba », con uve, mosto, o vino di Nebbiolo provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3, ma tuttavia comprese nella provincia di Cuneo.

Art. 6.

Il vino « Barbera d'Alba », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso da giovane con tendenza al rosso granato dopo l'invecchiamento;

odore: vinoso intenso caratteristico, profumo delicato;

sapore: asciutto, di corpo, di acidità abbastanza spiccata leggermente tannico. Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno ed armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Barbera d'Alba » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Nebbiolo d'Alba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Nebbiolo d'Alba » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1969, n. 2;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Nebbiolo d'Alba ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Nebbiolo d'Alba » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Nebbiolo d'Alba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1970.

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 329

Disciplinare di produzione per il vino «Nebbiolo d'Alba»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Nebbiolo d'Alba» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Nebbiolo d'Alba» comprende in tutto i territori dei comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano, Monticello, Piobesi, Priocca, S. Vittoria e Vezza; ed in parte i territori dei comuni di: Alba, Bra, Baldissero, Castagnito, Diano d'Alba, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Grinzane Cavour, La Morra, Roddi e Verduno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km. 19 della strada statale n. 23 si segue verso nord il confine comunale tra Govone e Magliano Alfieri, tra Priocca e Govone fino a raggiungere il confine provinciale fra Cuneo e Asti che segue fino al bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul Rio Rollandi, poi, seguendo la corrente giunge alla confluenza del Rio Rollandi con il Rio Prasanino. Risale il Rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada prov. verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle e Madonna delle Grazie (quota 394), quindi la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo, che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381), fino a quota 336. Superata la provinciale dei Roeri, prosegue per la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410). La linea di delimitazione ad ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.

Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per raggiungere quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. Traversa detto confine ed in linea retta tocca le quote 422 e 408, quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per le quote 411 e 351 e, da quest'ultima, lungo la strada fino al confine comunale tra Pocapaglia e Bra (quota 328).

Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità dell'ospedale. Gira intorno al concentrico di Bra passando per quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220.

Segue il canale Pertusata e, per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202) segue il confine comunale fra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro. Risale il corso del fiume Tanaro fino a casc. Brè nei pressi di Presa dalla quale risalendo la comunale dei Garassini raggiunge la provinciale Pollenzo-Verduno.

Continua lungo la provinciale medesima fino all'abitato di Verduno passando per Cogni. Dall'abitato di Verduno scende lungo la vecchia strada del Tanaro fiancheggiando casc. Pradonnie e raggiungendo a quota 300 la vicinale di Monvigliero che segue fino ad incontrare il confine tra Roddi e Verduno con il quale si identifica, e fino alla località Ciocchino segue la strada vicinale del Bricco Ambrogio toccando le quote 248 e 252, fino ad intersecare il rio Talloria di Castiglione, sui confini tra la Morra e Alba. Segue i confini comunali tra La Morra e Alba, tra Castiglione Falletto ed Alba, tra Diano d'Alba e Alba, tra Grinzane Cavour ed Alba fino al bivio della Parea in vicinanza di casc. Giuli. Di qui continua verso sud-est toccando Bozzone e Giacco e raggiungendo ai Farinetti, il confine fra Grinzane e Diano.

Segue questo confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo fino alla confluenza con il rio Talloria. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba per piegare successivamente verso est sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba Treiso e Alba Barbaresco fino al fiume Tanaro. Dal comune di Alba rimane esclusa la parte di frazione di S. Rocco Seno d'Elvio già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482.

Si risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba sul fiume Tanaro, quindi in Regione Rondò si imbocca la strada statale n. 23 che si segue fino al km. 19.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Nebbiolo d'Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i terreni collinari di giacitura e di esposizione adatti e di natura preminentemente siliceo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Nebbiolo d'Alba» non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio di un anno per il tipo secco, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.

Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Nebbiolo d'Alba », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico, con riflessi di granato per il vino invecchiato;

odore: profumo caratteristico, tenue e delicato che ricorda la viola, che si accentua e perfeziona con l'invecchiamento;

sapore: dal secco al gradevolmente dolce, di buon corpo, giustamente tannico da giovane, vellutato, armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » puo essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino « Nebbiolo d'Alba » spumante deve avvenire entro il territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8511)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1970.

Ricostituzione della commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica veneta.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 agosto 1897 concernente la costituzione della commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica veneta;

Visto il regio decreto 20 marzo 1921 relativo allo scioglimento della suddetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953 che prevede la ricostituzione della commissione stessa;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1965, e successiva modificazione, con il quale venne provveduto alla nomina dei componenti della commissione;

Considerato che occorre far luogo alla sostituzione del prof. Roberto Cessi e del prof. Lionello Rossi, recentemente deceduti e di provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della commissione medesima;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Paolo Sambin ed il prof. Gino Barbieri sono nominati componenti della commissione incaricata di curare la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica veneta, con sede presso l'archivio di Stato di Venezia.

Art. 2.

La commissione predetta è ricostituita come segue:

Presidente:

Sapori prof. Armando, rettore dell'Università « L. Bocconi » di Milano;

Vice presidente:

Seneca prof. Federico, ordinario di storia nella facoltà di magistero dell'Università di Padova.

Componenti:

De Marco prof. Domenico, docente di storia economica presso l'Università di Napoli;

Del Pane prof. Luigi, docente di storia economica presso l'Università di Bologna;

Cipolla prof. Carlo, docente di storia economica presso l'Università di Torino;

Sambin prof. Paolo, ordinario di storia medioevale nell'Università di Padova;

Barbieri prof. Gino, ordinario di storia economica nell'Università di Padova;

il direttore capo dell'archivio di Stato di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1970.

Nomina di un membro presso la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione di proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, col quale venne costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dottor Gaetano Messina, ispettore generale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 4203, in data 15 marzo 1961, con il quale, il dott. Guido Spanò, ispettore generale dell'amministrazione centrale venne nominato membro della commissione in parola, in sostituzione del dott. Gaetano Messina, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale n. 15357 in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1961, registro n. 48, foglio n. 73, con il quale il dottor Rocco Arcà, ispettore generale dell'amministrazione centrale, venne nominato membro della commissione in parola in sostituzione del dott. Guido Spanò, nominato all'epoca direttore generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie.

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1963, n. 17790, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1963, registro n. 57, foglio n. 371, con il quale il dott. Antonio Smedile, ispettore generale dell'amministrazione centrale e all'epoca vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, venne nominato membro del ripetuto collegio in sostituzione del pari grado dott. Rocco Arcà, passato ad altro incarico:

Visto il decreto ministeriale n. 9510, in data 10 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1964, registro n. 36, foglio n. 323, con il quale il dott. Luigi Grossi, ispettore generale dell'amministrazione centrale all'epoca vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio venne nominato membro della ripetuta commissione in sostituzione del dott. Antonio Smedile, rientrato presso questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1965, n. 8078, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1965, registro n. 23, foglio n. 190, col quale il dott. Francesco D'Ambrosio, ispettore generale dell'amministrazione centrale, all'epoca vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio venne nominato membro della prefata commissione in sostituzione del dott. Luigi Grossi;

Considerato che il suddetto dott. Francesco D'Ambrosio è stato nominato ad altro incarico e che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione medesima;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale dell'amministrazione centrale dott. Giovanni Martuscelli, vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, è nominato membro della commissione di cui alle premesse costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dott. Francesco D'Ambrosio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. Giovanni Martuscelli, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 80

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.

Restituzione alla produzione per zucchero utilizzato nella industria chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 adottato il 18 dicembre 1967 dal consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, concernente l'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

Visto il regolamento C.E.E. n. 765/68 adottato il 18 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica;

Visto il regolamento C.E.E. n. 835/68 adottato il 28 giugno 1968 dalla commissione delle Comunità europee, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dalla industria chimica;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1969, numero 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale è stata accordata una restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 1009/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969) con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di cui all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 835/68 adottato dalla commissione delle Comunità europee il 28 giugno 1968, deve essere presentata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che provvederà al rilascio del relativo titolo di restituzione spettante per lo zucchero utilizzato nella industria chimica ai termini dell'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 2.

Ai fini del controllo sulla trasformazione dei quantitativi di zucchero indicati nel titolo di restituzione di cui all'articolo precedente, il fabbricante deve presentare apposita dichiarazione di lavoro all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che disporrà le necessarie modalità di controllo sulla lavorazione.

Dell'avvenuta lavorazione sarà redatto apposito processo verbale in concorso col fabbricante.

Art. 3.

L'istanza di restituzione alla produzione di cui ai precedenti articoli deve essere presentata nel termine previsto dalle vigenti disposizioni corredata del titolo di restituzione e del verbale di lavorazione.

Il termine previsto per la presentazione dell'istanza di restituzione decorre dalla data di scadenza di validità del titolo di restituzione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo, stabilimento di Treviglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Edoardo Bianchi Velo, stabilimento di Treviglio (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo, stabilimento di Treviglio (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8516)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pluriplast S.a.s. di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Pluriplast S.a.s. di Ascoli Piceno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Pluriplast S.a.s. di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8517)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato del comune di Labro e zone circostanti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e zone circostanti del comune di Labro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Labro;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da alcuni cittadini del comune di Labro;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Labro, arroccato sulla cima di un'altura, su cui domina il campanile, la chiesa, il bel castello Vitelleschi, circondati da antiche abitazioni disposte suggestivamente a gradoni lungo il pendio del colle, costituiscé un insieme di cose immobile aventi valore estetico e tradizionale; il pittoresco abitato, inoltre, con gli speroni rocciosi ed il verde che lo contorna, inquadrato nella cerchia delle alture circostanti, forma suggestivi quadri naturali; data la sua elevata posizione, infine, l'agglomerato urbano e le zone circostanti racchiudono piazze, strade e punti di belvedere, dai quali si godono suggestivi vasti panorami verso la cerchia dei Monti Reatini e particolarmente verso il pittoresco lago di Piediluco;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti del comune di Labro, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio della provinciale Leonessa-Monteleone con la comunale del Cancello, il limite del vincolo segue verso sud-ovest lungo la provinciale fino a comprendere la particella catastale 222 del foglio n. 5, prosegue verso nord e ovest lungo il fosso della Fonte fino al fosso La Forma, indi lungo questo fino a comprendere la particella catastale 6 del foglio n. 5, prosegue verso sud lungo il confine delle particelle catastali 6, 21, 194, 196, 195, 394, 393 e 190 (comprese) fino alla comunale del Cancello e lungo questa raggiunge la provinciale Leonessa-Monteleone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Labro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 12

Oggi, 17 aprile 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) LABRO - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Labro e le zone sottostanti, racchiusi entro il seguente perimetro: partendo dall'incrocio della provinciale Leonessa-Monteleone con la comunale del Cancello, il limite del vincolo segue verso sud-ovest lungo la provinciale fino a comprendere la particella catastale 222 del foglio n. 5, prosegue verso nord e ovest lungo il fosso della Fonte fino al fosso La Forma, indi lungo questo fino a comprendere la particella catastale 6 del foglio n. 5, prosegue verso sud lungo il confine delle particelle catastali 6, 21, 194, 196, 195, 394, 393, 190 (comprese) fino alla comunale del Cancello e lungo questa raggiunge la provinciale Leonessa-Monteleone.

(*Omissis*).

(8539)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Monteriggioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Monteriggioni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteriggioni;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'associazione industriali di Siena e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Siena;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè risulta caratterizzata da una serie di quadri naturali di grande suggestività ed offre, inoltre, innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Firenze sita nel territorio del comune di Monteriggioni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal bivio del Braccio verso Uopini e proseguendo nella zona precedentemente vincolata con decreto ministeriale 4 febbraio 1966, *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1966, si perviene all'abitato di Uopini, di qui prendendo la strada vicinale di destra si arriva alla chiesa di Uopini, quindi ai poderi Casanuova e Farneta, fino al sottopassaggio ferroviario in località Cappella. Successivamente si segue la linea ferroviaria fino alla località Casalino, dove il torrente Staggia lambisce la ferrovia e poi in linea retta fino alla strada comunale delle Badesse a quota 237 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Il Castellino; si segue poi tale strada fino a riallacciarsi con il precedente vincolo di Monteriggioni (decreto ministeriale 7 aprile 1965, *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1965) alla quota 221. Partendo dalla zona di Campassini, facente parte del vincolo già disposto, in linea retta fino alla strada comunale di Badia Isola verso la località Strove. Da qui in linea retta in direzione nord, verso il podere Palazzo alle Frigge a quota 209. Da qui si segue una linea parallela all'autostrada distante dalla medesima m. 100 fino ad arrivare al confine del comune. La delimitazione della parte nord, partendo dal confine comunale a quota 210, si segue una linea parallela distante dall'autostrada m. 100 fino ad arrivare alla località podere Gabriccia e poi fino alla strada vicinale che dal Casone conduce verso nord-est a Castellina Scalo e continuando la medesima fino in prossimità della derivazione per il podere Casanovina e poi seguendo una retta, fino a quota 212, e prendendo poi la strada poderame fino al podere Rugio. Da questo si perviene alla linea ferroviaria a quota 190 e di qui seguendo il torrente fino a riallacciarsi al precedente vincolo di Monteriggioni a quota 194. Il vincolo si riprende verso est dal confine comunale in prossimità della casa cantoniera a quota 225 e seguendo una linea parallela all'autostrada e distante da essa m. 100, si raggiunge poi la zona vincolata di Fontebecci in prossimità della villa di Montarioso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Monteriggioni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) MONTERIGGIONI - Proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Firenze.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, propone il vincolo nelle seguenti delimitazioni:

Partendo dal bivio del Braccio verso Uopini e proseguendo nella zona precedentemente vincolata con decreto ministeriale 4 febbraio 1966, *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1966, si perviene all'abitato di Uopini di qui, prendendo la strada vicinale di destra si arriva alla chiesa di Uopini, quindi ai poderi Casanuova e Farneta, fino al sottopassaggio ferroviario in località Cappella. Successivamente si segue la linea ferroviaria fino alla località Casalini, dove il torrente Staggia lambisce la ferrovia e poi in linea retta fino alla strada comunale delle Badesse a quota 237 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Il Castellino; si segue poi tale strada fino a riallacciarsi con il precedente vincolo di Monteriggioni (decreto ministeriale 7 aprile 1965, *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1965) alla quota 221. Partendo dalla zona di Campassini, facente parte del vincolo già disposto, in linea retta fino alla strada comunale di Badia Isola verso la località Strove. Da qui in linea retta in direzione nord, verso il podere Palazzo alle Frigge a quota 209. Da qui si segue una linea parallela all'autostrada distante dalla medesima m. 100 fino ad arrivare al confine del comune. La delimitazione della parte nord, partendo dal confine comunale a quota 210, si segue una linea parallela distante dalla autostrada m. 100 fino ad

arrivare alla località podere Gabriccia e poi fino alla strada vicinale che dal Casone conduce verso nord-est a Castellina Scalo e continuando la medesima fino in prossimità della derivazione per il podere Casanovina e poi seguendo una retta, fino a quota 212, e prendendo poi la strada poderame fino al podere Rugio. Da questo si perviene alla linea ferroviaria a quota 190 e di qui seguendo il torrente fino a riallacciarsi al precedente vincolo di Monteriggioni a quota 194. Il vincolo si riprende verso est dal confine comunale in prossimità della casa cantoniera a quota 225 e seguendo una linea parallela all'autostrada e distante da essa m. 100, si raggiunge poi la zona vincolata di Fontebecci in prossimità della villa di Montarioso.

(*Omissis*).

(8520)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona circostante la super-strada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poggibonsi;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla soc. r. l. Excelsa, dai signori Dino Bruni, Marta Mazzoni, Giuseppina Bizzarri Albergotti, dal comune di Poggibonsi, da un gruppo di professionisti del comune di Poggibonsi, dall'associazione industriali di Siena e dalla camera di commercio per l'industria, l'agricoltura e l'artigianato di Siena;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di vegetazione tipica delle colline toscane, con uliveti, vigneti e cipressi che incorniciano complessi monumentali di Strozzavolpe, di Luco e di Linari, e qualificati insediamenti come Megognano. La zona inoltre è adiacente a quella già precedentemente vincolata comprendente l'ex fortezza ed il convento di S. Lucchese ed il castello di Montelonti. In tal modo si realizza organicamente una tutela paesistica su un insieme di territori che si qualifica, in maniera omogenea, interessante e paesisticamente caratteristica;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: allacciandosi al vincolo dell'autostrada nel comune di Monteriggioni si segue il confine comunale con Colle sino alla località Belvedere. Riprendendo poi dal confine comunale di Colle, quando tale confine incontra la strada statale n. 68 e seguendo il borro di Liscia fino alla sua immissione nell'Elsa, da qui in linea retta verso nord fino all'incrocio della strada vicinale di Pian dei Campi con il precedente vincolo di Poggibonsi (decreto ministeriale 6 aprile 1965, *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1965). Riallacciandosi poi al vincolo suddetto si segue la via Borgo Marturi fino ad arrivare a piazza Gramsci, da qui per tutta la via Trento fino a riallacciarsi alla via Senese. Il vincolo prosegue ripartendo da via Vallepiatta, proseguendo in linea retta fino a incontrare il torrente Staggia, e seguendolo verso nord fino all'incrocio col borro della Pancole, da qui in linea retta verso nord fino alla frazione di Pancole a quota 125, da qui seguendo un tratto della strada statale Cassia sino a raggiungere l'incrocio della strada vicinale della Palazzina fino all'incrocio col confine di provincia e seguendo questo fino al ponte della strada statale Cassia, poi per un tratto della strada statale Cassia situato a quota 136, da qui in linea retta verso est fino all'incrocio della strada S. Giorgio e Sornano a quota 132, poi parallelamente all'autostrada, alla distanza di m. 100 da essa, fino al confine di provincia.

Dalla parte est dell'autostrada il vincolo, nel tratto tra il confine di provincia a nord e la strada che conduce al castello di Strozzavolpe dalla località Piaggiolo delimitata da una linea parallela all'autostrada e distante da essa 100 m., ripartendo poi dalla località Piaggiole sino ad arrivare alla quota 139 della suddetta strada e successivamente verso sud-est sino a quota 201 della strada per Strozzavolpe seguendo poi la strada medesima per Luco e la Badiola, scendendo il tratto interessato da alberature di cipresso fino all'incrocio con la strada comunale che dai pozzi artesiani conduce a Talciona. Da questo punto in linea retta e fino al bivio con la strada che dal podere Magione conduce a Castagneto a quota 166.

Da qui seguendo la strada che porta a Poggiarello fino all'incrocio con la strada che porta a Megognano, e seguendo un tratto di quest'ultima fino all'incrocio con la prima strada vicinale a sud, seguendo questa fino alla curva di livello 200 e circoscrivendo con questa Megognano, proseguendo poi per la strada poderale che conduce verso sud alla Cassia, fino a quota 135 a Pian dei Peschi, da qui in linea retta fino al podere Prati a quota 131 e seguendo poi una linea perpendicolare alla autostrada fino ad una distanza di m. 100 da essa.

Da qui si prosegue con una linea parallela all'autostrada e distante da essa m. 100 fino al confine comunale in prossimità del podere Lisoino; si prende poi dal confine comunale di Colle in prossimità del Belvedere e si segue l'autostrada con una linea parallela ad essa distante m. 100 fino al confine con Monteriggioni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Poggibonsi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo

albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

4) POGGIBONSI - Proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Firenze.

(*Omissis*).

La commissione ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la salvaguardia delle immediate adiacenze dei vari monumenti propone il vincolo nei seguenti limiti:

Allacciandosi al vincolo dell'autostrada nel comune di Monteriggioni si segue il confine comunale con Colle sino alla località Belvedere. Riprendendo poi dal confine comunale di Colle, quando tale confine incontra la strada statale n. 68 e seguendo il borro di Liscia fino alla sua immissione nell'Elsa, da qui in linea retta verso nord fino all'incrocio della strada vicinale di Pian dei Campi con il precedente vincolo di Poggibonsi (decreto ministeriale 6 aprile 1965 *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1965). Riallacciandosi poi al vincolo suddetto si segue la via Borgo Marturi fino ad arrivare a piazza Gramsci, da qui per tutta la via Trento fino a riallacciarsi alla via Senese. Il vincolo prosegue ripartendo da via Vallepiatta, proseguendo in linea retta fino a incontrare il torrente Staggia, e seguendolo verso nord fino all'incrocio col borro della Pancole, da qui in linea retta verso nord fino alla frazione di Pancole a quota 125, da qui seguendo un tratto della strada statale Cassia sino a raggiungere l'incrocio della strada vicinale della Palazzina fino all'incrocio col confine di provincia e seguendo questo fino al ponte della strada statale Cassia, poi per un tratto della strada statale Cassia situato a quota 136, da qui in linea retta verso est fino all'incrocio della strada S. Giorgio e Sornano a quota 132, poi parallelamente all'autostrada, alla distanza di m. 100 da essa, fino al confine di provincia.

Dalla parte est dell'autostrada il vincolo, nel tratto tra il confine di provincia a nord e la strada che conduce al castello di Strozzavolpe dalla località Piaggiolo delimitata da una linea parallela all'autostrada e distante da essa 100 metri, ripartendo poi dalla località Piaggiolo sino ad arrivare alla quota 139 della suddetta strada e successivamente verso sud-est sino a quota 201 della strada per Strozzavolpe seguendo poi la strada medesima per Luco e la Badiola, scendendo il tratto interessato da alberature di cipresso fino all'incrocio con la strada comunale che dai pozzi artesiani conduce a Talciona. Da questo punto in linea retta e fino al bivio con la strada che dal podere Magione conduce a Castagneto a quota 166.

Da qui seguendo la strada che porta a Poggiarello fino allo incrocio con la strada che porta a Megognano, e seguendo un tratto di quest'ultima fino all'incrocio con la prima strada vicinale a sud, seguendo questa fino alla curva di livello 200 e circoscrivendo con questa Megognano, proseguendo poi per la strada poderale che conduce verso sud alla Cassia, fino a quota 135 a Pian dei Paschi, da qui in linea retta fino al podere Prati a quota 131 e seguendo poi una linea perpendicolare all'autostrada fino ad una distanza di m. 100 da essa.

Da qui si prosegue con una linea parallela all'autostrada e distante da essa m. 100 fino al confine comunale in prossimità del podere Lisoino; si prende poi dal confine comunale di Colle in prossimità del Belvedere e si segue l'autostrada con una linea parallela ad essa distante m. 100 fino al confine con Monteriggioni.

(*Omissis*).

(8519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nel territorio dei comuni di Settingiano, Marcellinara e Garaffa

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato durante l'annata venatoria 1970-71 lo esercizio della caccia, sotto qualsiasi forma, alla coturnice, nel territorio dei comuni di Settingiano, Marcellinara e Garaffa (Catanzaro).

(8452)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *maggio* 1970
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1970
registro 19 *Difesa, foglio* 392

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro 7 Guerra, foglio 275 (Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1254):

Antonacci Biagio, da Galatina (Lecce), caporale Reggimento «Piemonte Cavalleria», matricola 5391. Il cognome è: Antonaci.

Regio decreto 26 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1920, registro 164 Guerra, foglio 211 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 21, pagina 1160):

Bianchi Pietro, da Ciliverghe (Brescia), soldato 5° Reggimento alpini, matricola 19837. Le generalità sono: Bianchi Pietro, nato a Corniglio (Parma) il 18 luglio 1899, matricola 13569.

Regio decreto 31 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1921, registro 159 Guerra, foglio 254 (Bollettino ufficiale 1921, dispensa 21, pagina 988):

Frappolli Gino, da Cassino (Roma), caporale 22 Reggimento fanteria, matricola 1123. Le generalità sono: Frappolli Gino, nato a Canino (Viterbo) il 19 novembre 1894.

Decreto presidenziale 20 marzo 1956, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pagina 1696:

Del Favero Antonio, da Pordenone (Udine), geniere alpino III Btg. misto genio della Div. «Julia». Le generalità sono: Del Favero Antonio, nato a Maniago (Pordenone) il 21 giugno 1922.

(8433)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 10 ottobre 1964 dal sig. Centola Donatantonio, a quell'epoca direttore dell'ufficio locale p. t. di S. Maria Capua Vetere (Caserta), avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione delle poste ha ritenuto di confermare l'attribuzione del punteggio e la classifica al gruppo *B*, anzichè al gruppo *A*, del predetto ufficio locale di S. Maria Capua Vetere.

(8531)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 15 novembre 1968 al 21 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1677/68, 1718/68 e 1824/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone .	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % . .	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % . .	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 % . .	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « Latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04 E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	56,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7412)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 22 novembre 1968 al 28 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1718/68 e 1861/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria .	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,7850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso . .	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %.	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68 00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'8 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,70	625,50	625,45	625,50	625,50	624,70	625,50	625,50	624,70	625,20
Dollaro canadese .	613,40	614 —	614 —	614,60	612,10	613,40	614,50	614,60	613,40	613,80
Franco svizzero .	145,24	145,42	145,30	145,45	145,40	145,24	145,43	145,45	145,24	145,35
Corona danese .	83,29	83,40	83,36	83,40	83 —	83,29	83,40	83,40	83,29	83,30
Corona norvegese .	87,43	87,54	87,58	87,545	87,50	87,43	87,53	87,547	87,43	87,45
Corona svedese .	120,12	120,28	120,20	120,205	120,20	120,12	120,23	120,205	120,12	120,25
Fiorino olandese .	173,65	173,80	173,81	173,835	173,60	173,63	173,84	173,835	173,63	173,78
Franco belga .	12,58	12,60	12,6075	12,6030	12,56	12,58	12,605	12,6030	12,58	12,585
Franco francese	113,26	113,40	113,45	113,425	113,40	113,26	113,42	113,425	113,26	113,35
Lira sterlina .	1487,65	1489,40	1489,50	1489,65	1489 —	1487,65	1489,55	1489,65	1487,65	1487 —
Marco germanico .	172,06	172,27	172,30	172,29	172,10	172,06	172,26	172,29	172,06	172,23
Scellino austriaco .	24,20	24,23	24,24	24,2380	24,10	24,20	24,2375	24,2380	24,20	24,19
Escudo portoghese	21,79	21,82	21,85	21,81	21,50	21,79	21,85	21,81	21,79	21,79
Peseta spagnola	8,98	8,99	8,98	8,99	8,80	8,97	8,99	8,99	8,97	8,97

Media dei titoli dell'8 settembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,50
» 5 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,275
» 5 % (Città di Trieste)	82,775
» 5 % (Beni esteri)	79,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83	81,925
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	88,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	96,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,50
Dollaro canadese .	614,55
Franco svizzero	145,44
Corona danese .	83,40
Corona norvegese	87,537
Corona svedese	120,217
Fiorino olandese	173,837
Franco belga	12,604
Franco francese	113,422
Lira sterlina .	1489,60
Marco germanico .	172,275
Scellino austriaco	24,238
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	8,99

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 63113 del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 248 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Salvatore Silvestri avverso la decisione gerarchica 18 gennaio 1967, n. 62357 del provveditore agli studi di Catanzaro.

(8521)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 maggio 1970 dal signor Osip Gregorio, nato a Barbana (Pola) il 30 giugno 1928, residente a Trieste in via Cavazzeni, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Iseppi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Osip Gregorio è ridotto nella forma italiana di Iseppi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Radetich Angelina, nata a Gimino l'8 ottobre 1934, moglie;

2) Osip Elvina, nata a Trieste il 3 ottobre 1963, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 agosto 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(8487)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico per titoli e per esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato 1° al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della letetra di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 398

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Biologia generale;
Chimica biologica;
Microbiologia agraria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento di organi riproduttivi e di preparati istologici delle specie erbacee ed arboree di rilevante interesse colturale.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8377)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Ritenuto che occorre bandire un concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Quattro dei vincitori del concorso verranno assegnati alle sedi di Genova, Palermo, Bologna e Venezia.

Art. 2.

Per poter prendere parte al concorso ciascun candidato è tenuto a farne esplicita richiesta con domanda in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta e firmata di proprio pugno che dovrà pervenire direttamente alla direzione generale dell'A.N.A.S. (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda anzidetta il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità e nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per lo esercizio della professione, ovvero se sia stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenerne le prove scritte.

I candidati dovranno, inoltre, esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi sede essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 5).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati definitivamente abilitati;

4) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

5) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblicaamministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova obbligatoria di lingua francese. I candidati possono inoltre nella domanda di ammissione chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua tedesca o inglese. I candidati sosterranno le prove di lingue

nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova obbligatoria di francese mediante una traduzione in italiano dalla lingua in cui hanno chiesto di sostenere l'esame.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili, agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta di identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante di lingua francese nonchè un professore per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civile, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo anche se in prova, e chi sia già inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 7) del presente articolo ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciata

dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo la facoltà dell'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 18.

A chi proviene già da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma di esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità;

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature.

3) Elettrotecnica:

nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali; norme di progettazione ed esecuzione delle opere; cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

macchinario stradale (buldozer, angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a presa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

leggi e regolamenti sui Lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 241

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - ROMA

.l sottoscritt . . (cognome e nome) chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a . il

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato da . . nell'anno . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . .;

g) di essere residente a . . via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato);

l) di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero di essere stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

. li .

Firma

Autentica della firma

(8523)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969, registro n. 16 Difesa, foglio n. 118;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 327;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1970, concernente la sostituzione di un componente della commissione suddetta, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970, registro n. 10 Difesa, foglio n. 343;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di Sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Costantini Antonio	punti 36,142
2. Palma Lucio	» 34,260
3. Bossa Gaetano	» 34,135
4. Caldato Domenico	» 33,754
5. Centazzo Umberto	» 33,753
6. Montanari Massimo	» 33,700
7. Fabbiani Renzo	» 33,122
8. Crudele Antonio	» 33,007
9. Canepa Giovanni	» 32,601
10. Nibrant Giordano	» 32,299
11. Maschietto Franco	» 32,158
12. Maricchiolo Bruno	» 31,930
13. Baldessari Giorgio	» 31,917
14. Alessi Mario	» 31,833
15. Montagnino Vincenzo	» 31,827
16. Di Nardo Sergio	» 31,809
17. Turrisi Francesco	» 31,678
18. Venturini Valfranco	» 31,600
19. Bellobon Renzo	» 31,571
20. Pinciroli Mario	» 31,469
21. Marrone Silvio	» 31,350
22. Berardi Nicola	» 31,126
23. Mutignani Corrado	» 31,093
24. Terzulli Giuseppe	» 30,817
25. Giannitelli Quirino	» 30,708
26. Sbraga Vincenzo	» 30,696
27. Ferramosca Placido	» 30,643
28. Me Giovanni Maria	» 30,619
29. Raza Ezio	» 30,605
30. De Blasio Cosimo	» 30,455
31. Sampò Gianfranco	» 30,336
32. Magro Marino	» 30,291
33. Petrini Edoardo	» 29,982
34. De Laurentis Raimondo	» 29,883
35. Gaiardoni Adriano	» 29,810
36. Caniggia Diego	» 29,703
37. Agostini Mario	» 29,617
38. Brunelli Giovanni	» 29,591
39. Spateri Luigi	» 29,466
40. Bridda Giovanni	» 27,399

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1970
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 272

(8529)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Modena.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Modena si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Modena, con inizio il giorno 8 ottobre p. v., alle ore 9.

(8498)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Bologna, con inizio il giorno 21 ottobre p. v., alle ore 9.

(8499)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 267 del 23 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria unica del comune di Lamporecchio;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per il concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pistoia, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune interessato;

Visto il decreto n. 2204, in data 28 luglio 1970, del medico provinciale di Pistoia, relativo alla designazione del componente della commissione di cui alla lettera *D* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Lauretis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Potenza dott. Antonio, vice prefetto della prefettura di Pistoia;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Galli dott. Silvio, veterinario comunale di Larciano.

Segretario:

Fazio prof. dott. Giovambattista, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione che avrà sede in Pistoia, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia e del comune di Lamporecchio.

Pistoia, addì 12 agosto 1970

Il veterinario provinciale: COPPI

(8562)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2956, in data 30 giugno 1970, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Como, come da decreto n. 921 del 24 febbraio 1970;

Visto il proprio decreto n. 2957, in data 30 giugno 1970, con il quale le condotte poste a concorso sono state assegnate ai vincitori;

Preso atto che la condotta veterinaria di Varenna ed Uniti, già assegnata al dott. Giuseppe Corti, è rimasta vacante e disponibile per effetto della rinuncia dell'interessato;

Interpellato il candidato in ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nella rispettiva domanda di ammissione;

Considerato che il dott. Giovan Maria Sala, candidato che segue in graduatoria il rinunciante, ha diritto all'assegnazione della condotta, avendo indicato fra le sedi di preferenza quella di Varenna ed Uniti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sala Giovan Maria è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria di Varenna ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni costituenti il consorzio veterinario di Varenna.

Como, addì 22 agosto 1970

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(8508)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 335 del 13 febbraio 1970, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna n. 4475 del 28 agosto 1970 col quale viene designato il veterinario comunale;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1969, indetto con decreto nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione.

Componenti:

Benevelli dott. Enricco, veterinario provinciale superiore;

Montroni prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica veterinaria;

Gentile prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria;

Savini dott. Gabriele, direttore di sezione;

Valgimigli dott. Velio, veterinario comunale.

Segretario:

Jori dott. Renato, consigliere di 1ª classe.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Ravenna, addì 28 agosto 1970

Il veterinario provinciale: ZANNI

(8537)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 27 luglio 1970, n. **25.**

Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 1° *agosto* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, istituita con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 25 marzo 1957, n. 1, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15 per le finalità indicate nell'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è soppressa e posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di sei mesi.

La Regione siciliana subentra nei residui attivi e passivi.

Art. 2.

Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire tre milioni.

Art. 3.

Alle operazioni di liquidazione provvede un Commissario nominato con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana tra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

Al predetto commissario competono tutti i poteri di deliberazione e di esecuzione spettanti agli ordinari organi statutari.

Il Commissario, entro il termine di un mese dalla nomina, prende in consegna i libri contabili e gli altri documenti della Azienda e riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 4.

Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere del termine di sei mesi indicato all'art. 1 della presente legge, il Commissario presenta all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana il rendiconto della gestione.

L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana, previo il parere del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione, dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'Azienda e ne approva il rendiconto.

Art. 5.

Il dipendente dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, in servizio alla data del 15 aprile 1970, viene destinato all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a prestare servizio presso l'Azienda delle Terme di Acireale o presso l'Azienda delle Terme di Sciacca.

Il rapporto di lavoro continua ad essere regolato in base al contratto di categoria.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della legge del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

	Onere in milioni di lire
Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	
Oggetto del provvedimento:	
Partita che si riduce:	
— Provvedimenti per la scuola materna (in meno)	3,—
Partita che si aggiunge:	
— Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento . .	3,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 luglio 1970

FASINO

NATOLI

LEGGE 31 luglio 1970, n. **26.**

Estensione degli assegni familiari agli artigiani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 1° *agosto* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1970 e fino a quando la materia non sarà regolata da legge dello Stato, gli assegni familiari, previsti dalla presente legge, sono erogati in favore degli artigiani, titolari di impresa e coadiuvanti, che hanno diritto alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e malattia ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 e della legge 27 dicembre 1956, n. 1533.

A tal fine l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare convenzioni con l'I.N.P.S. e con le federazioni nazionali delle Casse mutue artigiane, per provvedere rispettivamente alla erogazione degli assegni familiari ed all'accertamento degli aventi diritto.

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari e dall'assegno di natalità di cui al successivo articolo 4, si applicano, per la determinazione della qualifica di capo famiglia e per l'accertamento delle persone a carico, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Gli assegni familiari previsti dall'articolo 1 vengono corrisposti nella misura di L. 40.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, in due soluzioni posticipate semestrali, mediante assegno di conto corrente postale non trasferibile e localizzato, intestato al capo famiglia.

Art. 4.

In favore della lavoratrice artigiana o moglie a carico del capo famiglia è corrisposto, in caso di parto, un assegno di

L. 60.000, che viene erogato in unica soluzione a mezzo assegno di conto corrente postale non trasferibile e localizzato, intestato alla beneficiaria.

Per la presentazione della domanda per assegno di parto, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Per ottenere gli assegni familiari e l'assegno di parto gli interessati debbono presentare documentata domanda all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione. Avverso il mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che decide definitivamente, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

La Commissione consultiva di cui al precedente articolo, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, è composta di:

a) un rappresentante della Commissione regionale per lo artigianato;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dello artigianato;

c) tre funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, di cui uno con funzioni di vice presidente;

d) un funzionario dell'I.N.P.S.

La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. Un funzionario della stessa amministrazione espleta le funzioni di segretario.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso nella misura di L. 2.400 milioni si fa fronte per L. 900 milioni utilizzando parte delle disponibilità del Cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, conservate a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36 e per L. 1.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del Cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Per gli anni successivi si provvederà con il maggiore gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 8.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore per il lavoro e la cooperazione provvederà ad emanare le istruzioni per l'attuazione della legge medesima.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 luglio 1970

FASINO

D'ACQUISTO

LEGGE 31 luglio 1970, n. 27.

Nomina di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'amministrazione delle foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 1° *agosto* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di portare a termine l'inchiesta sulla attività dell'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana, disposta con legge regionale 31 luglio 1962, n. 20, è nominata una commissione parlamentare.

Art. 2.

La commissione parlamentare provvederà a completare le indagini sull'attività di detta amministrazione in riferimento agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 della citata legge regionale 31 luglio 1962, n. 20.

L'indagine della commissione parlamentare viene estesa a tutta la politica delle foreste, rimboschimenti e demanio forestale con particolare riferimento ai criteri seguiti per la sistemazione idraulico-forestale e valorizzazione dei pascoli, alla impostazione dei vincoli forestali, alle somme spese e al valore delle opere eseguite, allo stato dei rimboschimenti, al tipo di vigilanza e attività svolta dall'amministrazione centrale e periferica delle foreste per i collaudi e la conservazione delle opere, ai rapporti intercorrenti tra amministrazione forestale e appaltatori, al comportamento tenuto dal corpo forestale nei comuni verso gli allevatori e le loro cooperative.

Art. 3.

La commissione parlamentare eseguirà tutte le più ample e necessarie indagini per i fini della presente legge e della legge regionale 31 luglio 1962, n. 20, sia per il periodo in cui l'amministrazione regionale delle foreste aveva ordinamento autonomo, sia per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

La commissione riferirà all'assemblea regionale sui risultati delle sue indagini entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La commissione è composta da 11 deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispettare la proporzione dei gruppi stessi.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 luglio 1970

FASINO

(8322)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.